

Roma, 31 marzo 2022

**Circolare n. 9/2022**

Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali dei Medici Veterinari

L O R O S E D I

Al Comitato Centrale della FNOVI  
Al Collegio dei Revisori dei Conti della  
FNOVI

LORO SEDI

Via PEC e via e-mail

**Oggetto: Obbligo vaccinale personale sanitario - Nuova nota dell'Ufficio di  
Gabinetto del Ministero della Salute - Informativa**

Gentili Presidenti,

con precedenti Circolari (cfr. n. 5 e n. 6) avevamo commentato i contenuti espressi nella nota del Capo di Gabinetto dello scorso 17 febbraio 2022 (prot. 2992-P) ed espresso la nostra contrarietà alle indicazioni in quella occasione diramate, informando che la Federazione si riservava di richiedere un riesame della questione in contraddittorio con il Ministro della Salute.

In risposta dell'ennesima sollecitazione espressa dal tavolo inter-federativo al quale FNOVI partecipa attivamente, il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute ha inviato una nota dettagliata agli Ordini con la quale ha precisato le modalità con le quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria e ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo, dell'eventuale intervenuta guarigione del professionista.

In particolare, il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sulle seguenti questioni:

**1. Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo**

Con riferimento all'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, i sanitari sono inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.

**2. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2**

I sanitari mai vaccinati, che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, sono inadempienti all'obbligo vaccinale qualora non effettuino la vaccinazione alla prima data utile (90 giorni) come indicata nelle circolari ministeriali.

**3. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino**

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino il sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la seconda dose alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari ministeriali.

Pertanto, sia nell'ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall'infezione.

**4. Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario**

Anche i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario sono considerati inadempienti qualora non assolvano all'obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

La nota ministeriale si conclude richiamando le previsioni del recente decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che sono state già illustrate con la Circolare n. 8/2022 alla cui consultazione si rinvia.

Nel ringraziare per l'attenzione e ricordando che gli Uffici della Federazione sono a disposizione per ogni supporto e/o ulteriore informazione si rendesse necessaria, porgo cordiali saluti.

Il Presidente  
(Dr. Gaetano Penocchio)



Allegato